

# CITTA' DI ERACLEA

*Città Metropolitana di Venezia*



## RIFORMA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

- APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 12/12/2019.
- PUBBLICATA DAL 17/12/2019 AL 01/01/2020.
- ESECUTIVA IN DATA 28/12/2019.

# **RIFORMA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.**

## **INDICE**

Art. 1 – Premessa .....	pag. 2
Art. 2 – Principi generali .....	pag. 2
Art. 3 – Designato e autorizzato al trattamento .....	pag. 3
Art. 4 – Informativa .....	pag. 3
Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza .....	pag. 4
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati .....	pag. 8
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati .....	pag. 8
Art. 8 – Utilizzo di particolari sistemi mobili .....	pag. 9
Art. 9 – Diritti dell'interessato .....	pag. 10
Art. 10 – Sicurezza dei dati .....	pag. 11
Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati .....	pag. 12
Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale .....	pag. 12
Art. 13 – Norma di rinvio e salvaguardia .....	pag. 12
Art. 14 – Entrata in vigore .....	pag. 12

## **Art. 1 – Premessa**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Eraclea.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza cioè a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Eraclea nel proprio territorio attraverso il Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni contenute nel presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e al conseguente D.Lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art. 2 del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

## **Art. 2 – Principi generali**

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.  
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La sicurezza urbana secondo le indicazioni della Consulta deve quindi intendersi come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Eraclea attengono specificamente alla tutela della sicurezza urbana.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Eraclea e il rispettivo Comando di Polizia Locale sono investiti;
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione di dati personali ed identificativi nella misura minima, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuali. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di

addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti dove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### **Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento**

1. Titolare dei dati è il Comune di Eraclea, il cui legale rappresentante è il Sindaco *pro-tempore*, o chi ne svolge le funzioni. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. Qualora in futuro la funzione di Polizia Locale venisse esercitata in una delle forme associative previste dalla legge (convenzione, unione o fusione di Comuni), il Comune capofila o quello presso il quale venissero conservati e/o raccolti e/o comunque convogliati o trattati i dati rilevati, condividendo finalità e modalità del trattamento, assumerà il ruolo e le funzioni di cui al comma 1 e 2 ed assicurerà un trattamento dei dati conforme a quanto previsto nel presente Regolamento. In quest'ultima ipotesi il Comune nel cui territorio venissero rilevati i dati, assumendo il ruolo di contitolare, autorizzerà il trattamento ed assumerà le medesime funzioni per quanto connesso con le attività di installazione, manutenzione, informazione e trasmissione operate sugli impianti di rilevamento e sulla rete di trasmissione.

### **Art. 4 – Informativa**

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. In presenza di più videocamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sarà pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal conseguente

D.Lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazioni della natura e finalità di essi.

### **Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Eraclea ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11/2009. Il Comune di Eraclea intende dunque potenziare il sistema di videosorveglianza comunale per la tutela della sicurezza urbana, per lo svolgimento delle attività d'indagine di polizia giudiziaria in capo al Corpo di Polizia Locale, sia d'iniziativa, che delegati dall'Autorità Giudiziaria, anche in supporto alle Forze di Polizia dello Stato o con finalità interforze di carattere operativo che andranno specificamente disciplinate ed organizzate preventivamente dalle Autorità competenti, assicurando comunque la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene o di persone.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade presenti nel territorio comunale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali e tutte le pubbliche piazze e relative pertinenze ed accessi, i parchi, le aree scoperte pubbliche e aperte al pubblico;
- tutela ambientale in tutto il territorio comunale (inquinamenti, abbandoni, conferimenti incontrollati e inadeguati di oggetti e rifiuti).

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video.

4. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

5. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti soltanto se è stata valutata preventivamente con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di Eraclea i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a) acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;

b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Eraclea.

Il Comune di Eraclea, nei casi su esposti, assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.

6. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, dove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private ad uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare l'eventuale sistema di videosorveglianza che dovrà essere compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Eraclea. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente comma 5.

### **Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e al conseguente D.Lgs 101/2018 e del D.Lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria, per i quali casi non è stabilito un periodo limite di conservazione, fatto salvo specifico atto dell'Autorità Giudiziaria competente.

### **Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate dai sistemi di videocamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.

2. Le videocamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d.), nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

## **Art. 8 – Utilizzo di particolari sistemi mobili**

### **A) Body Cam e Dash Cam**

1 Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi ritenuti a maggior rischio operativo, o comunque per quanto stabilito dal Comandante e/o dal Vice Comandante, “Body Cam” (cosiddette videocamere a bordo “uomo”) e “Dash Cam” (videocamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell’ambito dell’art. 53 del Codice Privacy e del D.Lgs 51/2018 trattandosi di “dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”.

Il Corpo di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l’attivazione (ad esempio il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro telematico (software) interno recante il giorno, l’orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo dell’operatore di Polizia Locale (capo pattuglia) che ne ha fatto uso durante il servizio. La scheda di memoria, all’atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all’ufficiale di polizia giudiziaria o, in caso di assenza anche temporanea di uno di essi, al capo pattuglia che impiega il dispositivo durante il servizio impartire l’ordine di attivazione, in relazione all’evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.

4. Lo stesso soggetto, individuato ai sensi del comma precedente, ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori che hanno fatto uso del dispositivo scaricheranno le registrazioni video realizzate in apposito software e/e secondo le modalità impartite anche verbalmente dal Comandante e dal Vice Comandante.

5. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all’art. 11 del Codice e in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

### **B) Telecamere modulari (foto trappole)**

Su tutto il territorio comunale è possibile posizionare videocamere modulari (cosiddette foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo le necessità stabilite di volta in volta dal Comandante e/o dal Vice Comandante per una delle finalità di cui al precedente art. 5 esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.Lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono il titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

### **Art. 9 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazioni di apposita istanza scritta da acquisire al protocollo generale dell'Ente, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate, in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al designato al trattamento.

4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, di Corpi di Polizia o da organi di Polizia Locale. Nel caso in cui i Corpi e gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e Designato al trattamento dei dati.

5. E' consentito solo dall'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è pertanto possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

In presenza di un fatto reato, il cittadino può, entro il termine delle 24 ore, richiedere il blocco delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia o querela faccia apposita richiesta.

6. In caso di incidente stradale, se interviene personale del Corpo di Polizia Locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale operante. In caso di intervento di altra forza dell'Ordine è opportuno seguire la medesima procedura prevista per i fatti reato. Ai sensi dell'art. 391-quater del Codice di Procedura Penale, gli avvocati hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata, provvedendo a rifondere al Comune le eventuali spese per il rilascio di copia del singolo filmato, conservato su apposito supporto.



7. E' possibile stipulare apposita convenzione con altri Corpi ed Organi di Polizia competenti territorialmente al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza stabilendo almeno le caratteristiche generali del sistema, le implementazioni e modalità di fruizione dei dati, la titolarità e la responsabilità del trattamento, le misure di sicurezza per proteggere i dati ed il sistema.

#### **Art.10 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso alle sale di controllo/sala operativa è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale di Eraclea autorizzato dal Comandante e agli autorizzati addetti ai servizi. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati di volta in volta, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente nominato dal titolare o dal designato al trattamento.
4. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video-sorveglianza e dei sistemi di lettura targhe nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
6. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso le sale di controllo/ la Centrale Operativa e nelle varie sezioni del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto del vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli operatori di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, fra coloro che hanno accesso alle sale di controllo/sala operativa, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso delle sale di controllo/ sala operativa ed alle singole postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
10. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso di sistema.
11. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno e soggetti a successiva modifica.

12. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 e al conseguente D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e al conseguente D.Lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

#### **Art. 13 – Norma di rinvio e salvaguardia**

1. Per quanto non disciplinato in modo espresso dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 e al conseguente D.lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. E' fatto salvo, inoltre, il contenuto del Regolamento Comunale sulla videosorveglianza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/06/2008 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2010, fino ad ora vigente, laddove non in contrasto con il testo del presente Regolamento.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.